

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 22/2008****del 14 marzo 2008****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2007/45/CE abroga, con effetto dall'11 aprile 2009, le direttive 75/106/CEE ⁽³⁾ e 80/232/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dall'11 aprile 2009,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo IX dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 15 (Direttiva 76/211/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0045**: Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).»
- 2) Dopo il punto 27b (Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«27c. **32007 L 0045**: Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).»
- 3) Il testo dei punti 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio) e 25 (Direttiva 80/232/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dall'11 aprile 2009.

*Articolo 2*I testi della direttiva 2007/45/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.⁽³⁾ GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.